

**LA PROPOSTA ALL'ESAME DEGLI ASSESSORI**

# Professioni, nuovi paletti alle equipollenze

**L'**equipollenza dei titoli per le professioni sanitarie vale solo se i titoli da equiparare siano stati conseguiti prima dell'entrata in vigore, col Dlgs 502/1992, dei diplomi universitari. O anche se abbiano consentito di svolgere comunque la professione prima della legge 42/1999. E perdono le speranze di entrare nel mondo delle professioni sanitarie per altre vie "equipollenti" che non siano le lauree riconosciute dall'ordinamento, ottici, odontotecnici, ex Isef e laureati in Scienze motorie.

Paletti più rigidi nella nuova proposta di accordo Stato-Regioni, che in sede tecnica sta per avviare il suo esame e che sostituisce quello del 2004 in cui le Regioni stesse avevano riscontrato una serie di difficoltà applicative legate all'arrembaggio alle equipollenze di una serie di profili diversi da quelli previsti nelle leggi successive.

Così, dall'equipollenza dei titoli restano escluse - e stavolta sono scritte nero su bianco nell'accordo - quattordici attività: infermiere generico, infermiere psichiatrico, puericultrice, ottico, odontotecnico, addetto/assistente alla poltrona dentistica/odontoiatrica, massofisioterapista (titoli successivi alla legge 42/1999), massaggiatore, capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, massaggiatore sportivo, titolo universitario Isef e in Scienze motorie, operatore strumentista, infermiera volontaria della Croce Rossa, titolo rilasciato agli infermieri militari.

La bozza di accordo prevede che siano le Regioni ad avviare l'istruttoria per il riconoscimento dell'equivalenza e verifichino che i corsi di formazione a cui fanno riferimento siano stati regolarmente autorizzati e svolti sul proprio territorio. Per decidere la modalità di presentazione dei

titoli ogni Regione avrà mano libera, ma dovranno comunque avere tutti i dati necessari a compilare i moduli allegati all'accordo che dovranno poi essere trasmessi al ministero.

La palla passa a questo punto al **ministero della Salute** che indice una Conferenza dei servizi a cui partecipano un rappresentante della regione che ha curato l'istruttoria, uno del ministero della Salute, uno di quello dell'Istruzione e tre rappresentanti regionali nominati dalla commissione Salute delle Regioni.

Poi all'interno della conferenza di servizi sarà ascoltato anche un rappresentante dell'Ordine o delle associazioni maggiormente rappresentative della professione sanitaria a cui è stata richiesta l'equiparazione dei titoli.

La richiesta sarà valutata secondo i parametri già fissati con l'accordo del 2004 attribuendo un punteggio a ogni parametro, verificando che siano state rispettate tutte le prerogative del corso di formazione svolto e l'esperienza lavorativa del richiedente. Il punteggio assegnato alla formazione va dai 10 punti per un corso di tre anni e 2.250 ore formative, fino a 6 punti per un corso di un anno e almeno 750 ore e l'esperienza lavorativa vale 10 punti se è di oltre 20 anni e 0,5 punti per ogni anno al di sotto di questi.

Per situazioni identiche a quelle su cui si è eventualmente già pronunciata, la Conferenza dei servizi non sarà riconvocata ma farà da sé il ministero che se la valutazione è positiva rilascerà il riconoscimento di equivalenza e se è negativa emanerà la relativa "determinazione".

Per tutto il procedimento la bozza di accordo prevede che non si debba andare oltre i 300 giorni di istruttoria.

**P.D.B.**